

INTRODUZIONE

Il Collegio Consultivo Tecnico (nel seguito CCT) è un organo tecnico la cui funzione è quella di punto di incontro tra gli interessi delle stazioni appaltanti e gli interessi delle imprese. Nelle intenzioni del legislatore il CCT rappresenta il rimedio generale e stragiudiziale per la risoluzione preventiva di contenziosi tra stazione appaltante e operatori economici, così da garantire l'esecuzione tempestiva e a regola d'arte del contratto di appalto nel rispetto del principio generale del perseguimento del risultato.

Il CCT si costituisce ed opera dopo la sottoscrizione del contratto attraverso la formulazione di pareri, la cui osservazione è obbligatoria e "vincolante" per le parti; infatti, l'inosservanza dei pareri espressi dal CCT potrà costituire, salvo prova contraria, grave inadempimento degli obblighi contrattuali e fonte di responsabilità per danno erariale.

Il CCT non è un istituto recente: è stato, infatti, introdotto dal d.lgs. 50/2016 con natura puramente di transazione (art. 207) e successivamente abrogato dal d.lgs. 56/2017; il dl 32/2019 (altrimenti noto come "sblocca cantieri") lo ha reintrodotta nella normativa sui contratti pubblici come istituto facoltativo a tempo, fino alla successiva stesura di un regolamento unico (mai entrato in vigore).

In tempi più recenti il dl 76/2020 (altrimenti noto come "di semplificazioni") ne ha reintrodotta l'obbligo esclusivamente per gli appalti di lavori sopra le soglie comunitarie fino al 30 giugno 2023; il dl 77/2021 (altrimenti noto come "decreto semplificazioni 2021") ne ha modificato la natura per giungere alla legge 233/2023 che ha rivisto e integrato la norma, seppure mantenendo il termine al 30 giugno 2023.

Il vigente d.lgs. 36/2023 (nel seguito Codice), dedica al CCT gli artt. 215, 216, 217, 218 nonché l'allegato V.2 relativo alle modalità di costituzione e funzionamento. Tale disposizione reintroduce il CCT eliminando il termine ultimo del 30 giugno imposto originariamente dal dl 77/2021, rendendolo obbligatorio (art. 215) nei seguenti casi:

- lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea;
- **forniture** e servizi di importo pari o superiore ad 1 milione di euro.

In tutti gli altri casi è comunque sempre possibile costituire il CCT (a discrezione di ciascuna parte coinvolta nell'appalto) per prevenire controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse, o ancora per arginare dispute tecniche di ogni natura che potrebbero insorgere durante l'esecuzione dei contratti.

Nei casi precedentemente elencati in cui sussiste l'obbligo, il CCT deve essere costituito a iniziativa della stazione appaltante prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre 10 (dieci) giorni da tale data. Si intende istituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente con le modalità indicate *infra*.

COMPOSIZIONE E COSTITUZIONE

La composizione del CCT è disciplinata dall'art. 1 dell'Allegato V.2 al Codice, che rimanda, per i requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del CCT, alle linee guida MIMS, tutt'ora vigenti, approvate con decreto del 17 gennaio 2022, che si allegano per pronto riscontro (Allegato 1).

In particolare, composizione e numero dei componenti del CCT, sono disciplinati al punto 2.6 delle già richiamate linee guida MIMS; in sintesi il CCT è costituito da un numero minimo

di tre ad un massimo di cinque componenti. La costituzione del CCT con cinque componenti, è necessaria se le parti attribuiscono alle decisioni del CCT natura di lodo arbitrale ai sensi dell'art. 808-ter del codice di procedura civile, salvo che le stesse parti ritengano che non ricorrano i presupposti della complessità dell'opera e della eterogeneità delle competenze richiesti dal comma 2 dell'art. 6 del decreto-legge n. 76/2020.

Almeno uno dei membri nominati da ciascuna parte (stazione appaltante e operatore economico) deve essere un ingegnere o un architetto competente nella materia specifica oggetto del contratto di appalto. Infine, se nessuna delle parti ha nominato come membro un giurista, il presidente del CCT deve essere necessariamente scelto tra giuristi.

Fatto salvo quanto esplicitato al periodo precedente, relativamente alle forniture ed ai servizi per i quali la nomina del CCT è obbligatoria, stante la tipologia di forniture e di servizi che caratterizzando gli acquisti del CNR, si suggerisce sempre il ricorso **alla costituzione di un CCT a 3 (tre) componenti per valori dell'appalto fino a 5 (cinque) milioni di euro**; per valori superiori a tale soglia la scelta della numerosità è lasciata discrezionalmente alla stazione appaltante di concerto con l'impresa o le imprese aggiudicatarie.

Per quanto concerne la costituzione del CCT, l'art. 2 dell'Allegato V.2 al Codice pone tale obbligo in capo alla stazione appaltante (cfr. "*a iniziativa della stazione appaltante*"); il CCT, come già detto, deve essere costituito prima dell'avvio dell'esecuzione o comunque non oltre dieci giorni da tale data.

Pertanto, dal punto di vista operativo si ritiene opportuno adottare il seguente schema:

- a) La stazione appaltante procede con la nomina del componente (o dei componenti) utilizzando lo schema di provvedimento allegato alle presenti linee guida (Allegato 2). La nomina del componente di parte della stazione appaltante è sempre accompagnata dall'autodichiarazione (Allegato 3) circa il possesso dei requisiti professionali e generali nonché di insussistenza di situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse di cui ai punti 2.4 e 2.5 delle linee guida MIMS (nel seguito anche Autodichiarazione);
- b) Il Responsabile Unico del Progetto (nel seguito RUP) comunica all'impresa, in tempo utile¹, il nominativo del componente della stazione appaltante (i nominativi nel caso di CCT a 5 componenti) e richiede alla stessa la designazione del componente di propria nomina (o dei componenti nel caso di CCT a 5 componenti);
- c) L'impresa comunica ufficialmente, tramite nota a firma di un legale rappresentante/procuratore, il nominativo (o i nominativi) trasmettendo altresì le Autodichiarazioni degli stessi.
- d) I componenti designati dalle parti si riuniscono tempestivamente, in modalità remota, per individuare il nominativo del Presidente, che viene trasmesso al RUP;
- e) Il RUP comunica immediatamente la designazione al Presidente, il quale deve confermare per iscritto l'accettazione dell'incarico e rilasciare l'Autodichiarazione;
- f) Il procedimento di designazione del CCT si intende perfezionato ed il CCT formalmente istituito con l'accettazione del presidente individuato dalle parti²;
- g) Immediatamente dopo l'istituzione e insediamento del CCT le parti, stazione appaltante e operatore economico, forniscono allo stesso tutta la documentazione inerente al contratto (nello specifico, oltre al contratto, almeno la documentazione di gara e l'offerta presentata dall'impresa);

¹ Tenuto conto delle disposizioni già richiamate sulla tempistica di costituzione del CCT.

² in caso di mancato accordo delle parti sulla nomina del presidente trovano applicazione le disposizioni di cui al punto 2.2.2 delle linee guida MIMS.

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Per il CCT è previsto un onere sotto forma di compenso per i componenti. Le modalità di calcolo e corresponsione del compenso sono disciplinate dall'art. 1, comma 5, dell'allegato V.2 al Codice, secondo il quale lo stesso deve essere "**proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte**", con le modalità definite nelle linee guida MIMS. Il medesimo articolo fissa, altresì, i limiti sia per la parte fissa del compenso (definita nel seguito) richiamando il dl 76/2020 sia relativamente al compenso complessivamente spettante ai singoli componenti del CCT.

I compensi dei membri del CCT sono riportati all'interno del quadro economico dell'opera alla voce "spese per i rimedi alternativi alla tutela giurisdizionale".

Le già richiamate linee guida MIMS, al punto 7.2.1, definiscono le modalità di calcolo del compenso, composto da:

- a) **Una parte fissa**, proporzionata al valore dell'opera, calcolata ai sensi degli artt. 3 e 4 del decreto del Ministero della Giustizia 17 giugno 2016 (Allegato 4), con riferimento alla prestazione di collaudo tecnico-amministrativo, ridotta del 60%. Per la parte eccedente il valore di € 100.000.000,00 di lavori si applica la riduzione del 80%. **La corresponsione di detta parte fissa è subordinata all'adozione di determinazioni o pareri ovvero allo svolgimento dell'attività di cui al punto 4.1.2 (n.d.r. delle linee guida) per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la stessa abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari.**
- b) **Una parte variabile, per ciascuna determinazione o parere assunto**, in funzione della relativa qualità e del relativo carattere tecnico o giuridico determinato dallo stesso CCT.
 - b.1) Determinazioni o pareri a carattere tecnico: questa parte viene calcolata in ottemperanza alle indicazioni contenute all'art.6 del DM Ministero della Giustizia del 17 giugno 2016, utilizzando la tariffa oraria massima indicata ulteriormente incrementata del 25% moltiplicata per il numero di ore stimate di operatività del CCT nell'adozione di determinazioni o pareri;
 - b.2) Determinazioni o pareri a carattere giuridico: in questo caso il calcolo viene effettuato in ottemperanza alle indicazioni di cui al Capo IV del DM Ministero della Giustizia n. 55 del 10 marzo 2014 (allegato 5) con le modifiche introdotte dal DM Ministero della Giustizia n. 37 dell'8 marzo 2018 (allegato 6). A tutti gli effetti il valore di detta parte variabile è funzione del "valore dell'affare" che, per praticità, si riconduce al valore dell'appalto.

Al fine di semplificare l'attività di calcolo del compenso complessivo da accantonare nel quadro economico per i componenti del CCT, **nel caso delle forniture di beni e servizi**, è stato predisposto un foglio di lavoro Excel (Allegato 7) che permette, in modo automatico, il calcolo delle singole parti del compenso, nonché la verifica ed applicazione dei limiti di legge. Il foglio permette l'inserimento dei seguenti dati nelle celle a fondo azzurro (tutte le altre celle sono bloccate):

- Valore dell'appalto (cella B2);
- Numero di ore stimate per l'adozione di determinazioni o pareri a carattere tecnico (cella D10);
- Numero di componenti del CCT (tendina alla cella C31).

Appare opportuno sottolineare che, nella determinazione della parte fissa, è stato utilizzato

il coefficiente G di complessità per la categoria "IA.04-Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota-Impianti di tipo complesso", ritenuto il più pertinente³ tra quelli disponibili per le forniture di strumentazione scientifica.

Una volta inseriti i dati necessari alla riga 42 del foglio Excel compaiono i valori del compenso che la stazione appaltante deve inserire quale accantonamento nel QE (quadro economico) dell'intervento; la somma da accantonare corrisponde al compenso integrale per i componenti di parte della stazione appaltante cui si somma il 50% del compenso del presidente (che è maggiorato del 10% rispetto al compenso dei componenti ed è equamente suddiviso tra le parti). Le somme indicate sono al netto dell'IVA (se dovuta) e dell'eventuale 4% per la cassa previdenziale.

MODALITA' DI LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO

La parte fissa del compenso sarà liquidata laddove il CCT abbia adottato determinazioni o pareri ovvero abbia svolto l'attività di cui al punto 4.1.2 delle linee guida per un numero di riunioni non inferiore a quattro e sempre che la medesima attività abbia comportato l'adozione di determinazioni o pareri ovvero lo svolgimento di attività istruttoria o la formulazione di osservazioni preliminari. Al di fuori delle circostanze di cui sopra non è prevista la corresponsione del compenso della parte fissa.

La parte variabile del compenso sarà liquidata in funzione del numero dei pareri emessi dal CCT in ragione del livello di complessità del quesito posto, individuato dal RUP, utilizzando la seguente tabella, fino al concorrere dell'importo massimo per la parte variabile:

Livello di complessità – Argomenti trattati	Coefficiente di complessità (C)
Bassa - Sospensione e ripresa delle attività	0.010 - 0.025
Media - Problematiche relative alla gestione del contratto in fase di esecuzione, che possono determinare ritardi nell'ultimazione della fornitura	0.026 – 0.074
Alta - Inadempimenti che possono portare alla risoluzione del contratto	0.075 – 0.100

Es: per un appalto di forniture di importo pari a euro 1.000.000,00 il compenso per il singolo componente risulta composto da euro 2.904,13 (parte fissa) cui si sommano euro 5.808,25 (parte variabile) come determinato dalla tabella allegato 7. Nell'ipotesi in cui venga posto un quesito al CCT di complessità bassa, cui il RUP ha attribuito coefficiente 0.010, il compenso sarà determinato moltiplicando il valore della parte variabile per il coefficiente attribuito, per cui, il risultato sarà pari ad euro 58,01; per un quesito di complessità media cui il RUP ha attribuito il coefficiente 0.050, il compenso sarà pari a euro 290,14.

SCIOGLIMENTO DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO

In relazione a quanto stabilito dall'art. 219 del Codice, il CCT è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.

³ Si sottolinea ulteriormente come le norme che regolano il CCT trovino immediata applicazione solo per i lavori. Nel caso di appalti di servizi dovrà essere modificato opportunamente il coefficiente G che si trova nella cella B4 del file Excel.